

## ATTI DEL CONVEGNO “A 40 ANNI DALLO STATUTO DEI LAVORATORI”\*

### INTRODUZIONE

*di Fausto Bertinotti*

Signore e signori buongiorno. Ringrazio, oltre i presenti, gli autorevoli relatori, gli esperti delle organizzazioni sociali e politiche che partecipano ai lavori.

Abbiamo promosso questa iniziativa perché ci è sembrato che non fosse un anniversario celebrativo. Il mio ruolo non mi consente un'attualizzazione di questa tematica mentre, invece, i protagonisti della Tavola rotonda avranno la possibilità e la libertà di cimentarsi sul rapporto tra il presente e il passato.

Mi limito perciò a qualche osservazione introduttiva sulla nascita dello Statuto dei diritti dei lavoratori, nascita che costituisce uno spartiacque tra due diverse epoche storiche delle relazioni sociali in Italia. Non credo ci sia alcuna enfasi in questa definizione, anzi credo si possa dire che lo Statuto dei diritti dei lavoratori è uno dei pochissimi casi di intervento legislativo che ha visto confermato, affermato e sviluppato il proprio ruolo nel corso del tempo; si può dire che lo Statuto sia uno dei rari casi in cui una legge ha guadagnato un consenso molto largo che si è confermato per un lunghissimo periodo, un consenso crescente, quasi a diventare un senso comune nelle relazioni sindacali. Si è trattato, dunque, di un grande elemento di riforma dell'ordinamento e della pratica sociale del paese.

Lo Statuto viene interpretato dalle forze più impegnate sul terreno dei diritti sociali come un'attuazione della Costituzione, uno sviluppo pratico, politico e istituzionale dell'ordinamento costituzionale. Viviamo in tempi in cui la Costituzione materiale – questa almeno è la mia opinione – si rivela improntata a un *versus*, cioè un *versus* l'ispirazione dei costituenti. Quelli dei “30 anni gloriosi” invece erano tempi in cui la Costituzione materiale lavorava sviluppando il corpo dell'ordinamento costituzionale avviato dal processo costitutivo. Si usò, alla nascita dello Statuto dei lavoratori, spesso la formula: la Costituzione ha valicato i cancelli della fabbrica.

Fino allo Statuto dei diritti dei lavoratori la pur importante pratica sociale e sindacale era penalizzata da grandissimi limiti ad essa imposti, in particolare all'attività dei lavoratori all'interno del processo produttivo. Lo Statuto dei diritti dei lavoratori nella forma più autorevole, più solenne, con la sua approvazione, valicava quei cancelli. Quando nacque il

---

\* I relatori sono: Fausto Bertinotti, presidente della Fondazione della Camera dei Deputati; Enzo Bartocci, professore di Sociologia e presidente della Fondazione Giacomo Brodolini; Massimo Paci, professore di Sociologia; Tiziano Treu, professore di Diritto del lavoro e parlamentare.

centrosinistra, l’“Avanti!” pubblicò un titolo rimasto famoso: *Da oggi ognuno di noi è più libero*. Se non da quella data, sicuramente dal giorno dell’approvazione dello Statuto, in qualche misura, in questo paese ognuno era diventato più libero. Non c’è soltanto il mutamento prodotto dalla legge, si determina anche per quella via un mutamento nel rapporto tra pratica sociale, coscienza di massa e legge.

Cos’era precisamente lo Statuto dei diritti dei lavoratori lo diranno i nostri autorevoli ospiti. Quello che si deve dire subito è che esso è, insieme, Statuto dei diritti dei lavoratori e del sindacato. Questo tratto fu uno degli elementi di contrasto nel processo di costruzione dello Statuto dei diritti dei lavoratori. Su di esso si convenne un punto di equilibrio, quello che alla fine si rilevò vincente: un punto di equilibrio tra il riconoscimento dei diritti dei lavoratori (che si manifesta nella forma più autorevole con la fine del regime del licenziamento *ad nutum*, sebbene per una fascia importante ma non per tutti i lavoratori) e il riconoscimento del sindacato come rappresentanza dei lavoratori e come soggetto negoziale e contrattuale. Quello che può tenere insieme, anche se non sempre accade, i diritti dei lavoratori e il ruolo del sindacato è l’idea di partecipazione democratica dei lavoratori. Nello Statuto essa prende corpo nel diritto all’assemblea. Il diritto all’assemblea è la cornice entro cui è concepito il rapporto tra sindacato e lavoratori: è corretta l’interpretazione *ex post* di uno studioso di relazioni sindacali, Bruno Manghi, che parlò di un patto di reciproco interesse tra i lavoratori e il sindacato, un reciproco interesse fondato sul riconoscimento, da parte del sindacato, che la sua azione doveva essere tesa ad allargare la sfera dei diritti e dei poteri dei lavoratori e il parallelo riconoscimento, da parte dei lavoratori, del sindacato come lo strumento più adatto per andare in questa direzione.

Non è una costruzione che nasce improvvisamente, essa ha una sua storia ed una sua originalità. È una lunga strada quella che porta all’approvazione dello Statuto dei lavoratori. Essa ha ispiratori lontani: penso, in primo luogo, a Giuseppe Di Vittorio che in tempi assai distanti dalla sua nascita, quando ancora non era consentita alcuna previsione di un esito favorevole, aprì questa strada. Nasce, questa ispirazione, fuori dalle istituzioni, nella società e, in particolare, nei luoghi di lavoro, ma matura dentro di esse e, anzi, caso anche questo abbastanza raro, assegna al Governo un ruolo rilevantissimo nel portare a compimento l’operazione. Due ministri del Lavoro, Brodolini prima, e Donat-Cattin poi, in un passaggio di testimone, compreso in un sodalizio costruito su una comune interpretazione della fase e della produzione legislativa, riuscirono a portare a compimento questa impresa tutt’altro che facile.

Si è discusso molto sul ruolo e sul peso delle diverse culture giuslavoriste e dei giuslavoristi, a partire da quello di Gino Giugni, nella costruzione del percorso che ha condotto allo Statuto e, in esso, del peso dei politici rispetto a questa componente giuslavorista. Quest’ultima veniva affermandosi proprio in quel periodo, quasi a formare una scuola che, a sua volta, stabiliva un rapporto assai interessante con altre scuole. Questa relazione tra culture diverse, anche tra culture giuridiche costituzionali diverse, dà luogo a un laboratorio significativo. È stata un contributo importante, e tuttavia non esclusivo. Rilevanti sono state la ricerca e l’elaborazione nelle componenti politiche, a partire dal contributo già ricordato dei ministri Brodolini e Donat-Cattin. Va ricordato, per altro, il contributo decisivo del movimento sindacale. Non c’è stata dunque una separazione secondo cui ci sarebbero stati tecnici che suggeriscono la soluzione e politici che, come carta assorbente, la raccolgono. C’è stata una reale dialettica: tutti i protagonisti di questa costruzione erano fondati su culture politiche e lavoriste assai significative.

A me pare, tuttavia, che ad aver contribuito in maniera decisiva alla decisione sia stato il contesto sociale. Non credo si possa comprendere lo Statuto dei diritti dei lavoratori senza leggere il contesto entro cui prende corpo e senza tenere conto del movimento unitario di lotta, senza precedenti in Italia, movimento che portò alla radicale riforma del sindacato sia nella direzione di un sindacato unitario seppure plurale, sia nella costituzione di una realtà straordinaria e originale come è stato il sindacato dei consigli.

Una cultura originale, quella dell'equalitarismo, e una cultura altrettanto originale, quella del rapporto democratico e partecipato tra sindacato e lavoratori, fondata appunto sull'assemblea e sul delegato, realizzano una pratica contrattuale che costituisce l'*humus* su cui è possibile pensare alla realizzazione dello Statuto. Ricordo che il contratto nazionale dei metalmeccanici, quello dell'"Autunno caldo" firmato nel 1970, contiene già elementi significativi, importantissimi, di connessione con quello che sarà lo Statuto dei diritti dei lavoratori. Perché sottolineo questo elemento importante? Perché uno dei problemi che la definizione dello Statuto dei diritti dei lavoratori doveva affrontare era proprio il rapporto tra il contratto e la legge. È stato proprio l'affermarsi sul terreno contrattuale di una cultura di relazioni sociali in sintonia con l'elaborazione teorica che maturava attorno allo Statuto dei diritti dei lavoratori che ha consentito di dare al rapporto tra contrattazione e legge una relazione di pari dignità, vincendo molti sospetti e preoccupazioni.

Nasce così questa legge importante, il 20 maggio 1970. E siccome ci dimentichiamo spesso dell'ampiezza della questione affrontata, vorrei rileggere il titolo, perché assai significativo: *Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, delle libertà sindacali e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro*. Vengono messe in rilievo, in primo luogo, la libertà e la dignità dei lavoratori; mi risparmio i cenni polemici sulla realtà dell'oggi, che potrebbero però essere spesi a mani basse, e sull'attività sindacale stessa nei luoghi di lavoro.

Ho cercato di accennare al rapporto tra movimento e istituzioni e a quello tra contratto e legge. Vorrei ricordare ora la stagione legislativa a cui lo Statuto dei diritti dei lavoratori ha dato corso per sottolineare che, grazie al rapporto forte tra movimento e istituzioni e al fecondo rapporto tra contratto e legge, si è trattato di una stagione legislativa straordinaria. Dopo lo Statuto dei diritti dei lavoratori vengono infatti varate la legge sugli asili nido, quella sulla tutela delle lavoratrici madri, sull'obiezione di coscienza, sul lavoro a domicilio, vengono approvati il decreto delegato sulla scuola, le leggi sul diritto di famiglia, sui consultori, la legge sul divorzio, quella sulla parità tra uomo e donna, la riforma sanitaria, la legge sull'aborto, l'equo canone, la chiusura dei manicomì: è una stagione che, una volta tanto senza incertezze interpretative, possiamo chiamare delle riforme, riforme che cambiano il paese.

Non sarei onesto se non ricordassi anche le resistenze che questa conquista ha dovuto incontrare. Ci sono state resistenze conservatrici che, al solito, risiedevano in un'idea dell'impresa e del rapporto tra impresa e mercato che considera le libertà dei lavoratori e le libertà del sindacato come tendenzialmente incompatibili con il perseguitamento dell'aumento della produttività aziendale e della competitività delle merci italiane sul mercato internazionale. Un paese di esportazioni, veniva detto dal versante conservatore, non può consentirsi misure di tutela dei lavoratori e di riconoscimento del ruolo del sindacato. Questa tesi è smentita dalla storia successiva e dal fatto che gli incrementi di produttività sono stati determinati anche da questo ruolo attivo negoziale dei lavoratori e del sindacato. Ma ci sono state, credo che sia il caso di riconoscerlo, anche resistenze su un altro versante: quello che criticava e resisteva allo Statuto dei diritti dei lavoratori per altre ra-

gioni, in qualche misura interne al movimento operaio. Siamo davvero in una stagione straordinaria di crescita delle lotte: il contratto nazionale di lavoro dei metalmeccanici non soltanto realizza la sintonia di cui parlavo prima, ma proprio sul terreno dei diritti realizza una pratica dell'obiettivo assai significativa. Basti pensare ad un episodio. Nella trattativa per il contratto dei metalmeccanici del 1970, la FIAT ricorre al licenziamento di alcuni operai, i sindacati FIOM, FIM, UILM (prossimi a essere uniti nella FLM) interrompono le trattative e organizzano un'imponente crescita di lotte. Per la prima volta – e credo anche l'unica – la FIAT riconosce la sua sconfitta. Agnelli scende a Roma dal ministro del Lavoro, Donat-Cattin, per comunicargli il ritiro dei licenziamenti. È un caso senza precedenti che dimostra come la tutela del lavoratore, con il superamento del licenziamento *ad nutum*, trova un assestamento poderoso con lo Statuto dei diritti, ma vive già nella pratica sociale.

Si sono potute vincere così alcune delle resistenze motivate da “sinistra”. Esse erano di due ordini diversi: anzitutto vi è una diffidenza interna alla CISL, quella della grande scuola di Romani a Firenze, una riserva nei confronti dell'intervento dello Stato, e dunque della legge, sul terreno delle relazioni sociali. Di fronte alla raffinata proposizione di un rapporto virtuoso tra contratto e legge, proposta da Gino Giugni, sarà Pietro Merli-Brandini ad aprire a queste prospettive in un importante convegno, mettendo fine al possibile ostracismo della CISL, ispirata da Romani, nei confronti dello Statuto dei diritti dei lavoratori in quanto intervento legislativo, al di là del merito del suo contenuto programmatico.

Un'altra resistenza di diversa natura veniva dall'interno della sinistra, direttamente dall'interno del movimento operaio. Ricordo a questo proposito l'impianto critico con cui un giurista di grande rilievo del Partito comunista italiano, Ugo Natoli, intervenne alla Camera per criticare severamente l'ispirazione dello Statuto. Due le ragioni critiche avanzate: anzitutto perché lo Statuto avrebbe affidato al sindacato un ruolo che rischiava di istituzionalizzarlo e poi perché il limite all'estensione dell'articolo 18 (eliminazione del licenziamento *ad nutum*) non applicabile sotto la soglia dei 16 dipendenti veniva considerato non accettabile. Queste resistenze furono presenti anche nel sindacato: penso a una figura a cui siamo tutti legati da grande rispetto, Vittorio Foa, allora eminente dirigente della CGIL, che fino all'ultimo fu critico assai severo dello Statuto dei diritti dei lavoratori. Tutte queste critiche, peraltro assai rispettabili, sono state falsificate dal corso concreto della storia sociale del paese. Mentre quelle provenienti dal versante conservatore hanno subito lo smacco di vedere lo Statuto diventare cultura e realtà fondamentale della democrazia italiana.

Lo Statuto dei diritti dei lavoratori ha affermato la sua forza, la sua vitalità, la sua cultura progressiva all'interno delle relazioni sociali e nel rapporto tra contratto, legge, conflitto sociale ed esercizio dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, per diventare diritto delle persone. Ecco perché penso che sia utile tornare a ragionare su quell'impianto e su quell'esperienza.